MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 14

Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini e' finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1990, non più in vigore dal 8 aprile 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque
Estremi	Decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione/art-14-aggiornamento-del-piano-regolatore-degli-acquedotti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it